

INDICE

- REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLE E DI CENTRO D'ISTRUZIONE
- FONTI NORMATIVE pag. 3
- Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 5
- Art. 2 - ESTENZIONE O RIDUZIONE DELL'INSEGNAMENTO pag. 6
- Art. 3 - LIMITAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI pag. 6
- Art. 4 - AUTORIZZAZIONE pag. 6
- Art. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI pag. 7
- Art. 6 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE pag. 8
- Art. 7 - PROSECUZIONE PROVVISORIA DELL'AUTORIZZAZIONE pag. 9
- Art. 8 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI pag. 10
- Art. 9 - CENTRI DI ISTRUZIONE pag. 10
- Art. 10 - RICONOSCIMENTO pag. 11
- Art. 11 - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO pag. 12
- Art. 12 - LOCALI E ATTREZZATURE pag. 12
- Art. 13 - ARREDAMENTO DIDATTICO pag. 13
- Art. 14 - MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE pag. 13
- Art. 15 - MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA pag. 14
- Art. 16 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE pag. 15
- Art. 17 - RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI pag. 15
- Art. 18 - PERSONALE DIDATTICO pag. 15
- Art. 19 - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO pag. 16
- Art. 20 - TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO pag. 17
- Art. 21 - DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA pag. 18
- Art. 22 - DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA pag. 18
- Art. 23 - REGISTRI E SCHEDE pag. 18
- Art. 24 - TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE pag. 19
- Art. 25 - ORARI DI APERTURA pag. 20
- Art. 26 - INFORMAZIONI pag. 20
- Art. 27 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' pag. 20
- Art. 28 - TRASFERIMENTO SEDE pag. 21
- Art. 29 - ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA – ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE pag. 20
- Art. 30 - ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO pag. 21
- Art. 31 - REQUISITI MORALI E TITOLI pag. 22
- Art. 32 - DOMANDA DI AMMISSIONE pag. 22
- Art. 33 - PROGRAMMI D'ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA pag. 23
- Art. 34 - PROGRAMMI D'ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA pag. 23
- Art. 35 - PROGRAMMI D'ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA pag. 23
- Art. 36 - COMMISSIONE pag. 24
- Art. 37 - PROVE D'ESAME pag. 24
- Art. 38 - SUPERAMENTO DELL'ESAME pag. 25
- Art. 39 - TITOLO DI ABILITAZIONE pag. 25
- Art. 40 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE pag. 26
- Art. 41 - VIGILANZA pag. 26
- Art. 42 - SANZIONI pag. 27
- Art. 43 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI pag. 28
- Art. 44 - SCRITTI DIFENSIVI pag. 28



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE

FONTI NORMATIVE

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’ attività delle Autoscuole” e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale l’autorizzazione e la vigilanza amministrativa delle imprese esercenti l’attività di Autoscuola sono attribuite alla Provincia;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte relativa alla competenza in materia di vigilanza tecnica, di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio della attività di insegnante e di istruttore di Autoscuola e di riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli a motore conferita alla Provincia;

Visto altresì la legge 8 agosto 1991,n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;

Vista la Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;

Visto l’ Accordo Stato – Regioni - Enti Locali, emanato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 14.02.02;

DECRETA

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Regolamento si applica alle Scuole per l'Educazione Stradale, l'istruzione e la formazione e l'addestramento dei conducenti di veicoli a motore, di seguito denominate "Autoscuole".

Le Autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.

Ai sensi del **D.P.R. 16/12/1992 n° 495 art. 335 comma 10**, le Autoscuole autorizzate si distinguono in due **CATEGORIE**:

- A)** Autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti A-B-C-D-E e delle patenti speciali delle categorie A-B-C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).
- B)** Autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A-B e delle patenti speciali corrispondenti, e ai relativi esami di revisione.

Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento di cui alla precedente lettera A) possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per Istruttore od Insegnante di Autoscuole.

Le Autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 04/01/1994 n° 11 le Autoscuole, oltre all'esclusiva competenza per le pratiche relative agli esami possono svolgere, limitatamente alle funzioni di assistenza, gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i C.A.P.

Nello svolgimento di detta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla L. 08/08/1991 n° 264.

Le Autoscuole, infine, possono organizzare corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida.

Art. 2

ESTENZIONE O RIDUZIONE DELL'INSEGNAMENTO

Le Autoscuole possono estendere o ridurre il tipo di insegnamento secondo quanto previsto dall'art. 335 comma 10 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 conseguendo il rilascio di una nuova autorizzazione.

Le Autoscuole autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A-B e A-B speciali che richiedono l'autorizzazione di tipo A) possono adeguarsi a quanto previsto per le Autoscuole di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.

Art. 3

LIMITAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

Al fine di disciplinare lo sviluppo ordinato del settore, la Provincia, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n° 317/1995, rilascia nuove autorizzazioni alle seguenti condizioni:

- 1) che sia rispettato il rapporto di una Autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel Comune;
- 2) che sia rispettato il rapporto di una Autoscuola ogni 8.000 abitanti, purché la più vicina Autoscuola disti non meno di 10 Km;
- 3) che il Comune abbia almeno 12.000 abitanti, qualora l'indice provinciale della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore all'indice nazionale dei dati ISTAT.

Non assume alcuna rilevanza la distanza fra Autoscuole all'interno dello stesso Comune.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 7 del D.M. n° 317/1995 la Provincia si riserva di procedere ad aggregazione di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei, in ragione della significativa presenza nella propria circoscrizione di Comuni al di sotto delle soglie indicate nei punti precedenti.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE

Possono ottenere l'autorizzazione sia persone fisiche che persone giuridiche.

L'autorizzazione sarà rilasciata, in alternativa:

- a) nel caso di persona fisica, al titolare dell'Impresa purché abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'Autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento;
- b) nel caso di persone giuridiche, al legale rappresentante o a persona da questo delegata.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 7;
- b) copia dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
- d) originale o copia autenticata del diploma di istruzione di secondo grado del responsabile;
- e) originale o copia autenticata del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
- f) planimetria dei locali adibiti all'attività di Autoscuola, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi del successivo art.12;
- g) certificato di agibilità relativo ai locali di cui alla lett. f);
- h) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;

- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali dell'Autoscuola, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico-didattiche previste dagli artt. 14 e 15;
- j) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore del soggetto di cui all'art. 4 comma 2 lett. b);
- k) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- l) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'amministratore o del legale rappresentante;

I termini di rilascio dell'autorizzazione sono di **60 giorni** dalla data in cui è pervenuta domanda alla Provincia.

Nel caso in cui la domanda non risultasse completa della necessaria documentazione, ai sensi dell'art.4 e seguenti, i termini di rilascio dell'autorizzazione decorreranno dalla data di completamento della documentazione mancante.

Il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività della Autoscuola, allegando i documenti necessari.

Nel caso in cui il contratto non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, in cui lo stesso dichiara la propria disponibilità a cedere il locale al richiedente l'autorizzazione.

Chiunque eserciti l'attività di Autoscuola senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 656,00 a Euro 2.623,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'Autoscuola e di cessazione della relativa attività, ai sensi e con le modalità dell'art. 212 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.

Art. 5

REQUISITI E CONDIZIONI

Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto ventuno anni;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- c) essere in possesso di attestato di qualifica professionale quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
- d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
- e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
- f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
- g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure prevenzione;
- h) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- i) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPACITA' FINANZIARIA

Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della attività di Autoscuola, di cui all'art. 4, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria, che può essere comprovata tramite:

- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a Euro 51.645,69;
- b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all'Allegato B, relativa ad un importo di Euro 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

Art. 6

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:

- a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare.

Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. **Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di Autoscuola.**

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non sono soggette alla limitazione numerica di cui al successivo art. 8.

Art. 7

PROSECUZIONE PROVVISORIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria, l'attività può essere provvisoriamente proseguita a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, del Dirigente.

Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

L'autorizzazione avrà validità per un periodo di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo del

suddetto anno, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale.

In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto.

Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Chi prosegue l'attività nei casi individuati ai commi 2 e 4 senza l'autorizzazione del Dirigente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 656,00 a Euro 2.623,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'Autoscuola e di cessazione della relativa attività, ai sensi e con le modalità dell'art. 212 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il disposto dei precedenti comma si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Se varia la sola denominazione della Autoscuola, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale alla Provincia, l'aggiornamento della autorizzazione, dimostrando l'avvenuta variazione presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli sopra indicati, si dovrà procedere, previa domanda presentata al Dirigente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione, salvo verifica dei requisiti morali.

Analogamente per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 4.

L'inizio attività deve avvenire entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.

Il mancato rispetto dei termini relativi all'avvenuta denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono applicate le limitazioni previste dall'articolo 3. Qualora da tali previsioni dovesse seguire la necessità di pervenire ad una migliore distribuzione territoriale delle Autoscuole stesse, la Provincia provvederà a rendere nota ai titolari di autorizzazione la possibilità di spostamento delle Autoscuole all'interno dei bacini individuati ai sensi dell'art. 3, definendo i termini entro i quali gli interessati potranno produrre le relative istanze.

In caso di rilascio di nuove autorizzazioni per territorio comunale o per bacino, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:

- a) il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell'attività di Autoscuola, con la comprovata qualifica di cui all'art. 4 comma 2, nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;
- b) anzianità dell'attestato di qualifica professionale.

Tali criteri non trovano tuttavia applicazione in presenza di domanda di Autorizzazione pervenute da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione nell'ambito dello stesso Comune o bacino, al fine di evitare concentrazioni monopolistiche nel settore e favorire la pluralità dei soggetti preposti all'erogazione del servizio, in coerenza con le direttive emanate in materia dall'Associazione Antitrust.

Qualora i criteri di cui sopra non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza degli istanti, previa notifica agli interessati del luogo, del giorno e dell'ora in cui si procederà al sorteggio.

Art. 9

CENTRI DI ISTRUZIONE

E' consentito a due o più Autoscuole autorizzate di consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri di Istruzione Automobilistica che dovranno essere riconosciuti.

Il Responsabile del Centro dovrà possedere i requisiti previsti per il titolare di Autoscuola.

Il Centro di Istruzione deve avere sede diversa da quella delle Autoscuole consorziate.

Le Autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro di Istruzione.

Tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:

- teorici e pratici;
- solo teorici;
- solo pratici.

Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti e le generalità degli stessi vengono annotate su un apposito Registro.

Gli allievi non possono essere iscritti direttamente presso il Centro di Istruzione.

Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 10

RICONOSCIMENTO

Il Centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida, oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione

all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore, i quali possono cumulare le suddette funzioni, se abilitati .

Il riconoscimento dei Centri di Istruzione spetta alla Provincia.

Le Autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un Centro di Istruzione devono presentare domanda alla comunicando:

- a) la denominazione delle Autoscuole aderenti;
- b) l'ubicazione dei locali, i quali dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 12, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi sia teorici che pratici;
- c) i tipi di corsi impartiti;
- d) i veicoli di cui il Centro dispone;
- e) l'attrezzatura didattica per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, in funzione dei corsi impartiti;
- f) le generalità del Responsabile del Centro di Istruzione, che dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 5;
- g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida.

Inoltre la **domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:**

- atto costitutivo;
- planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi del successivo art. 12, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi sia teorici che pratici;
- certificato di agibilità dei locali;
- disponibilità dei locali;
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- originale o copia autenticata del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e / o istruttore di guida.

I Funzionari preposti effettueranno uno o più sopralluoghi per verificare l'idoneità delle dotazioni secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il Centro di Istruzione deve avere sede in un Comune in cui ha sede una delle Autoscuole consorziate.

Qualora al Consorzio aderiscano anche Autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro di Istruzione, il riconoscimento di cui al 1 capoverso è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro. In tal caso il competente Ufficio provvederà ad inviare, alle autorità competenti in materia di Autoscuole delle altre Province interessate, tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.

E' fatto comunque obbligo al Centro di istruzione di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove Autoscuole.

Art. 11

ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Oltre a quanto previsto dell'art. 1 del presente Regolamento, le Autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.

Le Autoscuole possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle

operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

Per lo svolgimento di tali attività, le Autoscuole non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e trovano applicazione le norme del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente a:

- accesso agli Uffici Pubblici; orari di apertura; tariffe; registro-giornale; ricevute, sanzioni, in quanto applicabili.

LOCALI E ATTREZZATURE

Art. 12

LOCALI

I locali dell'Autoscuola, ai fini del rilascio della autorizzazione o del riconoscimento devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e , comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50 - dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'Autoscuola.

Il disposto del presente articolo si applica anche alle Autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

Art. 13

ARREDAMENTO DIDATTICO

Ai fini del conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 4 l'aula di insegnamento della Autoscuola deve essere dotata di:

- una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;
- un numero di posti a sedere per gli allievi proporzionato alla superficie dell'aula disponibile per ogni allievo.

Art. 14

MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

Ai fini del conseguimento della autorizzazione, l'Autoscuola dovrà disporre, oltre che dell'arredamento, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:

- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio o un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento o di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
- Inoltre, l'Autoscuola di cui all'art. 2 lett. a), che non aderisce ad un consorzio, deve essere dotata di:
- i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Nel caso in cui l'Autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), i), h) ed m) del precedente comma.

Art. 15

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida per le Autoscuole di cui **all'art. 1 lett. a)** è il seguente:

- a) motociclo, senza sidecar, di cilindrata superiore a 120 cm³, che raggiunga una velocità di almeno 100 km/h;
- b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h;
- c) veicolo a motore della categoria C, con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunga la velocità di 80 km/h;
- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
- e) uno dei seguenti veicoli in alternativa:
- autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h;
 - complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di 12 metri, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
 - un autobus di cui alla lett. d) con un rimorchio di almeno 4 metri.

Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida per le Autoscuole di cui **all'art. 1 lett. b)** è costituito dai veicoli di cui al precedente comma 1 lett. a) e b).

Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui alla lett. a), di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno. Tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione.

Si applica quanto stabilito ai commi precedenti fino alla data di entrata in vigore della norma di recepimento della Direttiva 2000/56/CE; da tale data si applicheranno le disposizioni previste in merito dal provvedimento di recepimento.

Dalla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 1 lett. c) ed e), ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo "Autoscuola", deve risultare l'uso speciale, ai sensi dell'art. 54 lett. g) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Nell'uso Autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.

I veicoli di cui al comma 1 lett. a) e b) possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e, per i veicoli di cui alla lett. b), i doppi comandi vengano resi inoperanti.

Qualora i veicoli di cui al comma 1 lett. a) e b) siano utilizzati ad uso privato, senza aver rinunciato alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e senza che, per i veicoli di cui alla lett. b), i doppi comandi siano stati resi inoperanti, saranno applicate, nei confronti dell'Autoscuola o del centro di istruzione presso i quali sono in dotazione i veicoli, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.

Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing, a nome del titolare dell'Autoscuola, o dell'ente o della società oppure del consorzio che ha costituito il centro di istruzione.

I suddetti veicoli possono essere utilizzati presso Autoscuole facenti capo ad un unico titolare o ente o società, purché sia rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.

Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

I veicoli devono riportare un contrassegno con la scritta "Scuola guida" avente le caratteristiche previste dall'art. 334 del D.P.R. 495/1992.

Qualsiasi modifica nel parco veicolare dovrà essere comunicata alla Provincia e contestualmente richiesta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E.

Art. 16

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE

Il responsabile del Centro di Istruzione, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 10, deve indicare, nella domanda di cui all'Allegato A, il tipo di corsi che saranno impartiti, ai sensi dei successivi artt. 20, 21 e 22.

Secondo il tipo di corsi, il Centro di Istruzione dovrà essere dotato di idoneo arredamento e materiale didattico, di cui agli artt. 13 e 14, e di idoneo materiale per le esercitazioni alla guida, di cui all'art. 15.

Art. 17

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 13, 14 e 15, l'Autoscuola o il Centro di Istruzione è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni e a ripristinare le condizioni richieste entro sessanta giorni dall'evento.

Tale termine è prorogabile con provvedimento del Dirigente, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.

Art. 18

PERSONALE DIDATTICO INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

Il personale didattico dell'Autoscuola è costituito da soggetti qualificati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche. Le predette qualifiche possono essere, peraltro, possedute dal titolare, dal legale rappresentante, dal socio o dall'amministratore.

La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame, ai sensi del successivo art. 30.

L'Autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.

L'Autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 1, quando risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno.

Da tale computo vanno esclusi quelli eventualmente demandati al Centro di Istruzione, i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale ed i candidati alla revisione della patente.

Qualora l'Autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3 ed abbia la comprovata impossibilità di reperire un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare richiesta, secondo il modello di cui all'Allegato D, al Dirigente per utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra Autoscuola o Centro di Istruzione.

Qualora un'Autoscuola o un Centro di Istruzione impieghi insegnanti o istruttori non regolarmente abilitati, saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 19

RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

L'Autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 18 comma 3 che siano regolarmente abilitati e con uno dei seguenti rapporti, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente;
- collaboratore in impresa familiare;
- associato in partecipazione;
- lavoratore autonomo;
- lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Qualora l'Autoscuola si trovi nella necessità di utilizzare occasionalmente e per periodi limitati insegnanti e/o istruttori può, previa autorizzazione del Dirigente, impiegare allo scopo altri insegnanti e/ o istruttori regolarmente abilitati.

L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'Autoscuola o un Centro di Istruzione ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.

Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.

Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante dell'Autoscuola deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ad alla istruzione.

Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante dell'Autoscuola dovrà presentare istanza, in carta legale indirizzata al Dirigente, unitamente a due foto formato tessera del soggetto al relativo certificato di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, e ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'insegnante e/o istruttore.

Ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato quanto segue:

- **per gli insegnanti di teoria:** il possesso della patente di guida almeno di categoria B normale o B speciale e del certificato di idoneità rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
- **per gli istruttori di guida:** il possesso della patente di guida di categoria A e D-E oppure A e D e del certificato di idoneità rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
- eventuale assenso o nulla osta del datore di lavoro principale, ai sensi del comma 3.

E' fatto obbligo agli insegnanti/istruttori di Autoscuola, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento o dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, rilasciata dalla Provincia, da esibire a qualsiasi verifica o controllo.

Art. 20

TIPOLOGIE DEI CORSI I INSEGNAMENTO

1. Le Autoscuole autorizzate ed i Centri di Istruzione riconosciuti possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi "normali" e corsi "speciali".
2. I corsi "normali" servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A1, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" servono:
 - a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
 - d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria C;
 - e) al conseguimento della patente di altra categoria , qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria E;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

- g) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
- h) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i) alla preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- j) per il recupero dei punti per la patente di guida.

Art. 21

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA

La durata dei corsi è distinta come segue:

1. I corsi "normali" devono avere durata come di seguito indicato:

- a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A1, A e A speciale;
- b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
- c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.

2. I corsi "speciali" devono avere durata come di seguito indicato:

- a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
- b) almeno dieci ore per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- c) almeno dieci ore per i corsi di cui all'art. 20 comma 3 lett. g).

3. I corsi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma 3 lett. c). dovranno essere tenuti presso la sede della Autoscuola autorizzata.

Art. 22

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA

La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare o del legale rappresentante dell'Autoscuola.

L'istruttore e il titolare o il legale rappresentante devono dichiarare, sulla scheda di guida di cui all'art. 23 comma 1 lett. d), che il candidato ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Art. 23

REGISTRI E SCHEDE

L'Autoscuola ed il Centro di Istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:

- a) registro di iscrizione;
- b) registro delle lezioni teoriche;

- c) schede per l'ammissione all'esame di teoria;
- d) schede per l'ammissione all'esame di guida;
- e) registro-giornale per il rilascio delle ricevute sostitutive del documento di abilitazione alla guida, come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264, privi di cancellature, raschiature o abrasioni.

Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'Autoscuola.

Art. 24

TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:

- a) data di iscrizione;
- b) generalità degli allievi;
- c) corso che l'allievo intende frequentare;
- d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
- e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
- f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
- g) nel caso il registro sia compilato da una Autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro di istruzione, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
- h) nel caso il registro sia compilato da un Centro di istruzione, indicazione di:
 - Autoscuola da cui proviene;
 - data di trasferimento al Centro.

2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante dell'Autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione e deve contenere i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione;
- b) nominativo degli insegnanti;
- c) nominativo dell'allievo;
- d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
- e) numero delle ore complessive di lezione;
- f) valutazione degli allievi.

3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:

- a) nominativo dell'allievo;
- b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.

4. La scheda per l'ammissione all'esame di guida deve contenere i seguenti dati:

- a) nominativo dell'allievo;
- b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.

5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti comma, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di guida, del registro degli allievi inviati al Centro di Istruzione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

6. Il Centro di Istruzione dovrà redigere e conservare i seguenti documenti:

- a) registro degli allievi inviati dalle Autoscuole consorziate, contenente le generalità degli allievi, estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
- b) registro di cui al comma 2;
- c) schede di cui ai commi 3 e 4, in funzione dei corsi tenuti.

In merito alla regolarità della tenuta dei registri e delle schede si applica quanto disposto dal precedente comma 5.

7. Il Centro di Istruzione non può iscrivere direttamente gli allievi ma può esclusivamente riceverli dalle Autoscuole consorziate, che li iscrivono nel registro di cui al comma 1.

Art. 25

ORARI DI APERTURA

Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione.

Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.

Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

Art. 26

INFORMAZIONI

Nei locali dell'Autoscuola e del Centro di Istruzione dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di Autoscuola e del Centro di Istruzione, anche al Dirigente dell'Area competente in materia di trasporti della Provincia; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle Autoscuole e dei Centri di Istruzione ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Su richiesta della Provincia l'Autoscuola ed il Centro di Istruzione devono comunicare le tariffe medie applicate per le singole attività svolte.

Art. 27

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare o legale rappresentante dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione ha l'obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione della attività, restituendo contestualmente le tessere rilasciate ai sensi dell'art. 20, che saranno annullate dalla Provincia

L'attività dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui all'art. 23, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.

Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, che risultino rilasciate.

Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art.6.

Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

Art. 28

TRASFERIMENTO SEDE

Nel caso in cui il titolare dell'Autorizzazione ravvisi la necessità di trasferire la propria sede in altri locali, dovrà inoltrare istanza alla Provincia, allegando alla stessa la seguente documentazione:

planimetria dei locali; certificato di agibilità; disponibilità dei locali; atto notorio del materiale didattico e dell'arredo da trasferire nella nuova sede; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

La Provincia, verificata la regolarità dell'istanza, e previa verifica dell'idoneità dei locali, procederà al rilascio dell'Autorizzazione al trasferimento dell'attività presso i nuovi locali.

ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA

Art. 29

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Per poter esercitare la professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida è necessario conseguire l'attestato di qualifica professionale, rilasciato dal Dirigente della Provincia, a seguito del superamento di esame.

Art. 30

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Reggio Calabria anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.

I candidati che avranno prodotto la domanda in tempo utile, riceveranno comunicazione almeno **10 giorni prima della data fissata.**

Nella comunicazione saranno indicate la sede, il giorno, l'ora, e le modalità di svolgimento degli esami.

Art. 31

REQUISITI MORALI E TITOLI

Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 575/65, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

1. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **insegnante di teoria** deve:
 - essere in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **istruttore di guida** deve:
 - essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo;
 - essere in possesso della patente di guida conseguita per la categoria A e D-E ovvero A e D.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **insegnante di teoria ed istruttore di guida** deve:
 - essere in possesso del diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso della patente di guida conseguita per le categorie A e D-E ovvero A e D.
4. **Coloro che sono in possesso di abilitazione alla funzione di insegnante possono conseguire l'abilitazione alla funzione di istruttore di guida esclusivamente sostenendo la prova pratica.**
5. **Non possono essere ammessi a sostenere l'esame i soggetti per i quali non sono decorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultima prova sostenuta, anche presso altra Provincia.**

Art. 32

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame -secondo il modello allegato, in carta legale, indirizzandola al Dirigente, unitamente alla attestazione di versamento **di Euro 50,00** su c.c. intestato a "Provincia di Reggio Calabria – Sezione Trasporti-", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di Autoscuola".
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”, quanto previsto dall’art. 31, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della patente posseduta.

Art. 33

PROGRAMMI D’ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA

Il programma d’ esame per gli insegnanti di teoria ed istruttori di guida è quello previsto dallo art.. 10 D.M. 17 maggio 1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle Autoscuole” :

Gli esami per gli insegnanti di teoria sono costituiti da una parte fondamentale e da una parte complementare.

La parte fondamentale verte sugli argomenti che costituiscono programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E e dei certificati di abilitazione professionale integrato da una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, connesse al moto ed al funzionamento dei veicoli.

La parte complementare riguarda i seguenti argomenti:

- sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
- il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;
- nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
- cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

Art. 34

PROGRAMMI D’ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA

I programmi d’esame per istruttore di guida sono costituiti da una parte fondamentale e da una parte complementare.

La parte fondamentale verte sugli argomenti che costituiscono programma d’esame per il conseguimento della patente di categoria B integrato da una conoscenza più approfondita di nozioni generali connesse al moto ed al funzionamento dei veicoli.

La parte complementare è la stessa prevista per gli esami di insegnante di teoria e disciplinata dal precedente articolo.

Art. 35

PROGRAMMI D’ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

I programmi d’esame per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori di guida sono costituiti da una parte fondamentale e da una parte complementare.

I programmi d’esame sono gli stessi previsti per gli esami di insegnante di teoria e per gli istruttori di guida.

Art. 36

COMMISSIONE

1. La Commissione Esaminatrice sarà composta da:
 - il Dirigente, o suo delegato, che la presiede ed esperti nelle materie che costituiscono il programma d'esame, di cui uno designato dal Dirigente del locale D.T.T.
 - Funge da segretario un dipendente dell'Area Trasporti, individuato dal Dirigente.
2. Ai componenti la Commissione ed da segretario sarà corrisposto un compenso di Euro 50,00 per giornata di seduta della Commissione.

Art. 37

PROVE D'ESAME

Le prove d' esame si svolgono con le seguenti modalità:

A) Per gli insegnanti di teoria, l' esame consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno, ed una prova orale.

La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz, uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

La seconda prova scritta, di durata pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo, ed i suoi elementi costitutivi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 1 dell'art. 10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 e successive modificazioni. L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a dodici ventesimi.

B) Per gli istruttori di guida, l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida.

La prova scritta è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria.

La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 e successive modificazioni. Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che riportano una votazione non inferiore a dodici ventesimi.

La prova pratica di guida ha durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola sulle due seguenti prove:

a) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;

b) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando una esercitazione di guida.

Qualora agli esami per l'abilitazione degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida un candidato non consegua l'idoneità, lo stesso potrà ripetere la prova non prima di sei mesi.

Alla nuova domanda dovranno essere allegati nuovi versamenti in conto corrente, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere nuovamente prodotti solo qualora quelli allegati alla precedente domanda siano scaduti di validità al momento della presentazione della successiva.

(Circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 77/96 del 28.05.96)
(Allegato 1 del D.M. 16 aprile 1996 n. 338 ed art. 5 comma III della Legge 8 agosto 1991 n. 264)

La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l' ammissione agli esami di insegnanti ed istruttori di scuola guida

Art. 38

SUPERAMENTO DELL'ESAME

Saranno ammessi alla prova orale per insegnanti di teoria i candidati che, alla prima prova scritta, abbiano commesso non più di tre errori per entrambe le schede, ed alla seconda prova scritta abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 12/20.

L'abilitazione ad insegnante di teoria si intende conseguita se il candidato supera anche la prova orale con votazione non inferiore a 12/20.

Altresì, per conseguire l'abilitazione ad istruttore di guida, i candidati non devono aver commesso alla prova scritta più di tre errori per entrambe le schede, aver ottenuto alla prova orale una votazione non inferiore a 12/20, ed aver superato positivamente la prova pratica di guida.

Conseguentemente, ottengono l'idoneità i candidati che avranno superato tutte le prove previste per il tipo di abilitazione professionale richiesta.

A conclusione delle prove d'esame saranno affissi gli esiti degli stessi.

Art. 39

TITOLO DI ABILITAZIONE

A seguito del superamento delle prove viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "**attestato di qualifica professionale**" (Allegato F).

L'Autoscuola presso la quale i soggetti intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria, istruttori di guida o insegnanti di teoria ed istruttori di guida deve fare richiesta dalla Provincia di apposita tessera

Art. 40

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE

Il Dirigente del Settore dispone la sospensione del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 31 comma 1, fino alla riabilitazione.

Il Dirigente dispone altresì la revoca del titolo di abilitazione qualora venga accertato che il soggetto ha conseguito il titolo in difetto dei requisiti richiesti.

Il Dirigente dispone la sospensione del titolo di abilitazione di istruttore di guida qualora venga sospesa la patente e per un periodo uguale alla sospensione della stessa, disposta dall'Autorità competente.

Qualora all'istruttore di guida venga sospesa o revocata la patente di guida l'interessato dovrà informare immediatamente l'Autoscuola o il Centro di Istruzione presso i quali presta la propria attività. L'Autoscuola o il Centro di Istruzione dovrà darne comunicazione al Dirigente, entro due giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o di revoca.

Qualora l'Autoscuola o il Centro di Istruzione non rispetti quanto previsto al presente articolo, sarà soggetto alle sanzioni di legge.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 41

VIGILANZA

La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.

Sono soggette a vigilanza tutte le attività di Autoscuola e di centro di istruzione.

La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

- a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
- b) i Vigili Provinciali.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 42

SANZIONI

Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'Autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida.

Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, **l'autorizzazione sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi**.

Alla emanazione di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni **l'autorizzazione sarà revocata**.

Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'Autoscuola sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), e), f), g), h) e i), **l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva**; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.

Durante il periodo di sospensione l'Autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca dell'autorizzazione.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il Consorzio non provveda, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 43

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Art. 44

SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 45 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di **avvio del procedimento d'ufficio**, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Le norme contenute nel presente Regolamento sostituiscono le disposizioni precedentemente emanate dalla Provincia sulle stesse materie.

Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato in caso di integrazione e/o modifica della normativa e su proposta del Dirigente qualora se ne evidenzia la necessità.